
ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la tassa sui cani
(dell'11.03.14)

Il **Municipio di Minusio**, richiamati gli artt. 192 LOC, art. 4 cpv. 2, 3, 4 della Legge cantonale sui cani (del 19 febbraio 2008)

ORDINA :

art. 1 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 50.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Minusio.

Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.

art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia

art. 3 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

art. 4 Modalità di riscossione

Le tasse sono rimosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una formale decisione.

Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

(Ris. mun. N° 214)

IL MUNICIPIO

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 12.03.14 e l'11.04.14